

Circolare Speciale **72/2022** Aggiornamento mensile pagine: 6

Aggiornamento mensile Agosto 2022

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Cessione di crediti da bonus edilizi e consolidato fiscale
Deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato
Riforma della giustizia tributaria
Dichiarazione Imu/Impi 2022
Novità su congedi parentali, maternità e paternità
Trasparenza delle condizioni di lavoro
Indennità una tantum ai lavoratori autonomi
Comunicazione lavoro agile
Incentivi per acquisto di auto non inquinanti
Bonus fiere
Finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed economia circolare
Riduzione del prezzo dei carburanti
Comunicazione rimborsi intestati a contribuente deceduto

Ratio circolare aggiornamento 08/2022

Sommario

Cessione di crediti da bonus edilizi e consolidato fiscale
Deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato
Riforma della giustizia tributaria
Dichiarazione Imu/Impi 2022
Novità su congedi parentali, maternità e paternità
Trasparenza delle condizioni di lavoro
Indennità una tantum ai lavoratori autonomi
Comunicazione lavoro agile
Incentivi per acquisto di auto non inquinanti
Bonus fiere
Finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed economia circolare
Riduzione del prezzo dei carburanti
Comunicazione rimborsi intestati a contribuente deceduto

[a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]
Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 16/09/2022 da ALBERTO MARIA RIVOIRA

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
06025 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

EMAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Lorenzia Binda,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi,
Roberto Stanghellini, Paolo Bisi,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, M. Balzanelli, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,
F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti,
A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Quindicinale,
agli Abbonati al mensile Ratio.
DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni
responsabilità in merito ad eventuali errori
interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Dichiaro di aver letto interamente l'informativa sulla privacy e autorizzo la Società Centro Studi Castelli S.r.l. ad inserire i miei dati nelle proprie liste, per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni momento, a norma degli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a Centro Studi Castelli S.r.l. Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo - MN.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf.

Cessione di crediti da bonus edilizi e consolidato fiscale

[Ris. Ag. Entrate 2.08.2022, n. 45/E](#)

- E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se i chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 133/2021, in materia di utilizzo dei crediti tributari di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013 (c.d. "Sismabonus" e "Risparmio Energetico") nell'ambito del regime di consolidato fiscale, possano applicarsi anche con riferimento agli altri crediti d'imposta richiamati dall'art. 121, c. 2, del D.L. 34/2020 (c.d. "Bonus Ristrutturazioni", "Bonus Facciate", "Fotovoltaico" e "Colonnine Elettriche"). In particolare, è stata chiesta conferma:
 - che i crediti d'imposta trasferiti all'interno del consolidato fiscale non configurino una cessione, ai fini delle disposizioni introdotte dall'art. 28 del D.L. 4/2022 (DL "Sostegni-Ter");
 - e che, pertanto, il trasferimento di crediti fiscali dalla società Beta al consolidato fiscale cui la società Beta partecipa, non debba essere qualificato quale prima cessione del credito tributario.
- L'Agenzia delle Entrate rileva che i chiarimenti oggetto della risposta 133/2021 valgono anche in relazione ai crediti edilizi richiamati dall'art. 121, c. 2 del D.L. 34/2020.
- Si precisa, inoltre, che in costanza di consolidato, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha, pertanto, la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
- Il trasferimento dei crediti d'imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l'Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi.
- Detto trasferimento non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l'Ires di gruppo anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
- Ne deriva che, non costituendo il trasferimento dei crediti all'interno del consolidato una ipotesi di cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la società può legittimamente trasferire i crediti suddetti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020, come modificato dall'art. 28 del DL Sostegni-Ter.

Deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato

[Ris. Ag. Entrate 2.08.2022, n. 46/E](#)

- La legge di Bilancio 2022 ha inserito all'art. 110 del D.L. 104/2020 il comma 8-ter in base al quale la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
- Il maggior valore attribuito, ai fini fiscali - in sede di rivalutazione e/o di riallineamento - alle attività immateriali (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, in almeno 50 anni.
- Sono da considerarsi attratti nell'ambito applicativo della previsione in esame:

- i marchi e l'avviamento;
- le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'art. 10 del D.M. 8.06.2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini Ires, dall'articolo 103 del Tuir e, ai fini Irap, dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto Irap.
- Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.
- Il puntuale rinvio letterale, da parte del comma 8-ter, all'art. 103 del Tuir sottende la volontà del legislatore di limitare l'ambito applicativo della norma ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che ordinariamente quest'ultimo condiziona la concreta durata dell'ammortamento fiscale.
- Alla luce di tali considerazioni l'Agenzia precisa che deve, pertanto, ritenersi superata la posizione espressa sul punto nella risposta pubblica n. 108/2022.

Riforma della giustizia tributaria

[Comunicato Mef 9.08.2022, n. 147](#)
[L. 31.08.2022, n. 130](#)

- E' stata definitivamente approvata la riforma della giustizia e del processo tributario avviata con la presentazione da parte del governo di un disegno di legge, per iniziativa dei ministri dell'Economia e della Giustizia.
- Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.
- Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.
- Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

Dichiarazione Imu/Impi 2022

[D.M. Finanze 29.07.2022](#)

- Sono stati approvati il [modello](#) di dichiarazione 2022 e le relative istruzioni agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
- La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- Le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al D.M. Finanze 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
- Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni

d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28.04.2022.

Novità su congedi parentali, maternità e paternità

[Mess. Inps 4.08.2022, n. 3066](#)

- L'Inps ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornito le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che sono entrate in vigore dal 13.08.2022.
- Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto "alternativo".
- Per le lavoratrici autonome il diritto all'indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di "gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza", accertate dalla ASL.
- Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all'indennità viene esteso fino ai 12 anni d'età del bambino, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di 9 mesi e non più 6.

Trasparenza delle condizioni di lavoro

[Circ. INL 10.08.2022, n. 4](#)

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto "trasparenza").
- La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, **in vigore dal 13.08.2022**, che introducono alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.

Indennità una tantum ai lavoratori autonomi

[Notizia Min. Lavoro 10.08.2022](#)

- Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di 200 euro introdotta dal Decreto Aiuti, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.
- I beneficiari dell'indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e al D.Lgs. 10.02.1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
- I destinatari della misura una tantum, corrisposta a seguito di presentazione domanda, devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

- Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

Comunicazione lavoro agile

[Notizia Min. Lavoro 26.08.2022](#)

- Con il D.M. n. 149 del 22.08.2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile ai sensi dell'art. 23, c. 1, della L. 81/2017, come recentemente modificato dall'art. 41-bis del D.L. 73/2022.
- A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati - pubblici e privati - è disponibile dal 1.09.2022 l'apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
- Tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1.09.2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
- Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di 5 giorni. **In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1.11.2022.**

Incentivi per acquisto di auto non inquinanti

[Notizia Mise 5.08.2022](#)

- Due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri prevedono nuovi incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti e interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive.
- In relazione agli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti è previsto, per l'anno 2022, l'innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti, nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro:
 - fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
 - fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Bonus fiere

[D.M. Sviluppo Economico 4.08.2022](#)

- **A partire dalle ore 10 del 9.09.2022** le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il "Buono Fiere", il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
- In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano

nel periodo che va dal 16.07.2022 sino al 31.12.2022.

- Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.
- Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziare per la misura.

Finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed economia circolare

[Avviso Mise 31.08.2022](#)

- **Dalle ore 10 del 17.11.2022** le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:
 - decarbonizzazione
 - economia circolare
 - riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
 - rigenerazione urbana
 - turismo sostenibile
 - adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico
- Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> , dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal 4.11.2022.

Riduzione del prezzo dei carburanti

[Comunicato Mef 31.08.2022, n. 153](#)

- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Transizione Ecologica hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5.10.2022 le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Comunicazione rimborsi intestati a contribuente deceduto

[Prov. Ag. Entrate 1.09.2022](#)

- E' stato approvato il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e sono state definite le relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’art. 28, c. 6-bis, del D.Lgs. 346/1990.